

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAN SECONDO PARMENSE E L'ASSOCIAZIONE \_\_\_\_\_ PER L'AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE EVENTO 66° FIERA DELLA FORTANINA E DELLA SPALLA 2023. AREA SOMMINISTRAZIONE BEVANDE (BAR).**

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ presso la Residenza Municipale in Piazza Mazzini, 10

**TRA**

il Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, domiciliato, per la carica ricoperta, in San Secondo Parmense (PR), Piazza G. Mazzini n. 10, presso la sede municipale, il quale interviene nella presente convenzione quale \_\_\_\_\_, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_ per conto e nell'esclusivo interesse della medesima e dichiara che il codice fiscale dell'Ente da lui rappresentato è 00231310343

**E**

il Sig. \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, alla via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_ e di seguito definita Associazione, il quale dichiara di agire nella presente convenzione in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione stessa.

**PREMESSO**

- che l'art. 56 del d.lgs. 3 luglio 2017 prevede la possibilità di stipulazione di convenzioni tra enti pubblici ed associazioni nel rispetto dei seguenti principi:
  - a. Individuazione dell'associazione nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime se iscritte al registro delle associazioni del terzo settore;
  - b. Riconoscimento all'associazione del solo rimborso delle spese vive;
  - c. Rispetto degli obblighi di pubblicazione - comma 3 bis;
  - d. Contenuto minimo delle convenzioni - comma 4;
- che con Deliberazione n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_ l'Amministrazione ha stabilito di individuare un'Associazione del Terzo Settore, ai sensi dell'art.56 d.lgs 3 luglio 2017 n.117, per la gestione dell' "Area somministrazione bevande" durante l'evento 66° Fiera della Fortanina e della Spalla di San Secondo P.se - anno 2023;
- che successivamente è stato pubblicato apposito avviso in data \_\_\_\_\_ ed è stato dato corso ad una procedura comparativa;
- che l'Associazione \_\_\_\_\_ è risultata migliore offerente ed è risultata iscritta dal \_\_\_\_\_ al RUNTS (Registro unico Nazionale Terzo Settore);
- che con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata individuata la suddetta Associazione quale soggetto con cui stipulare la presente convenzione;

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

**Art. 1 Finalità**

1. L'Associazione assicura al Comune la collaborazione nell'organizzazione e gestione dell'area somministrazione bevande (Bar) sita in Piazza Mazzini e degli intrattenimenti della manifestazione denominata:

**66° FIERA DELLA FORTANINA E DELLA SPALLA 2023**

Luogo dell'evento: Piazza Mazzini

Prevista nelle date del 25-26-27-28-29 Agosto 2023

2. Per le finalità di cui al presente articolo i volontari dell'Associazione –preventivamente individuati e comunicati– possono utilizzare i mezzi di proprietà del Comune.

### **Art.2 Impegni economici del Comune**

1. Il Comune a fronte degli impegni assunti dall'Associazione ai sensi della presente convenzione:
  - a. autorizza i soci volontari indicati dall'Associazione all'impiego dei propri mezzi, per consentire le attività di trasporto ed allestimento;
  - b. rimborsa le spese sostenute dall'Associazione e da questa debitamente rendicontate e giustificate, secondo quanto stabilito all'art. 7 della presente convenzione, fino ad un importo massimo pari ad € 1.000,00=, da erogarsi come segue:
    - una quota pari al 50% a titolo di acconto, a seguito della sottoscrizione della convenzione;
    - una quota pari al 50% a saldo, previa verifica di puntuale svolgimento del progetto come da dettagliata relazione consuntiva da produrre all'Ente
    - qualora l'evento oggetto del presente atto non si sia svolto resta inteso che la somma erogata a titolo di acconto dovrà essere totalmente restituita entro 30 giorni dalla data del mancato evento;
  - c. si farà carico:
    - del costo degli intrattenimenti che si svolgeranno nelle serate di Domenica 27- Lunedì 28 e Martedì 29 Agosto preventivamente concordati con l'Associazione ed altre eventuali associazioni coinvolte;
    - della spesa relativa alle attrezzature tecniche riguardanti gli intrattenimenti di tutte le serate del suddetto evento (service audio);
    - delle spese relative alle utenze per l'organizzazione degli eventi;

### **Art.3 Impegni economici dell'Associazione**

1. L'Associazione, a fronte degli impegni assunti dal Comune ai sensi della presente convenzione, si impegna al pagamento della spesa relativa agli intrattenimenti che si svolgeranno nella serata di Venerdì 25 Agosto, preventivamente concordati con l'Amministrazione comunale ed altre eventuali associazioni coinvolte.

### **Art. 4 Impegni organizzativi del Comune**

1. Per l'organizzazione dell'evento, il Comune garantisce:
  - a. la presenza del proprio personale tecnico a direzione e/o supporto delle attività di allestimento ed in generale di carattere tecnico, compresa la realizzazione delle attività di collaudo di strutture temporanee secondo gli accordi di volta in volta intercorrenti;
  - b. la redazione del piano di sicurezza, a cura di un tecnico abilitato;
2. L'Amministrazione potrà farsi carico nella misura che verrà di volta in volta puntualizzata sulla base del programma presentato dei seguenti servizi, qui elencati a mero titolo esemplificativo:
  - lavori pubblici: apposizione segnaletica stradale - montaggio e smontaggio palco di proprietà comunale - trasporto transenne e generatori di proprietà comunale - attivazione servizio di pulizia e raccolta rifiuti (in concessione alla ditta IREN);
  - comunicazione: utilizzazione dei propri canali comunicativi per promuovere la più ampia partecipazione agli eventi e alle manifestazioni.

### **Art. 5 Mezzi e strumentazioni comunali**

1. Il Comune mette a disposizione gratuitamente le attrezzature, di proprietà Comunale, impiegate nell'organizzazione di manifestazioni quali per esempio palchi, sedie, generatori, ecc.;
2. Il Comune inoltre autorizza di volta in volta i volontari indicati dall'Associazione ad utilizzare i mezzi di trasporto comunali;
3. L'Associazione si impegna a:
  - custodire i beni mobili e le aree pubbliche temporaneamente assegnatigli dal Comune;

- utilizzare i beni mobili e le attrezzature di proprietà comunale per i soli scopi previsti nel presente atto, osservando eventuali norme di utilizzo e/o sicurezza degli stessi e con divieto di concessione a terzi non autorizzati;
- reintegrare i beni e le attrezzature eventualmente distrutti o danneggiati durante l'utilizzo per l'evento in convenzione, ovvero al pagamento degli stessi;

#### **Art. 6 Oneri assicurativi dell'Associazione**

1. L'Associazione sottoscrive:
  - a. idonea polizza assicurativa a copertura delle manifestazioni, attività, iniziative realizzate, RCT RCO nonché contro i rischi di danneggiamento, deperimento anche a causa di incendio, esplosione, scoppio, eventi socio politici, eventi atmosferici, dolo e colpa grave, con rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune, del ricorso di vicini/terzi per un massimale di almeno € 1.500.000,00;
  - b. idonea polizza assicurativa a copertura degli infortuni ai propri soci impegnati nelle attività della presente convenzione;
2. Detta polizza è da stipularsi presso primaria compagnia assicurativa.
3. All'atto della sottoscrizione della presente convenzione e comunque entro i successivi 30 giorni, dovrà essere consegnata copia di detta polizza al Comune.
4. Gli oneri di cui al presente articolo sono oggetto di rimborso a norma dell'art. 56 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

#### **Art. 7 Oneri dell'Associazione in fase di rendicontazione**

1. Le sole spese ammesse a rendicontazione sono le Polizze assicurative, di cui all'art. 6 della presente convenzione.
2. L'Associazione è tenuta a presentare, a consuntivo, un rendiconto economico analitico corredato della documentazione giustificativa di ciascuna spesa sostenuta per la quale si richiede il rimborso, con la dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

#### **Art. 8 Attività particolari in occasione della manifestazione. Controllo di qualità.**

1. In occasione della manifestazione oggetto della presente convenzione l'Associazione assume i seguenti compiti, da svolgersi con la presenza di almeno due volontari:
  - a. supporto al Comune nella fase allestimento delle aree nelle quali si svolgeranno gli eventi: a tale fine un membro dell'Associazione assume il compito di coordinatore dell'attività e si relaziona con la struttura tecnica del Comune per organizzare e coordinare le attività;
  - b. rapporto diretto con il Coordinatore comunale della manifestazione \_\_\_\_\_ (che svolge gratuitamente l'incarico);
  - c. rapporti con le altre associazioni eventualmente coinvolte nell'organizzazione;
  - d. assistenza al pubblico;
  - e. custodia e guardiania delle attrezzature;
  - f. supporto nella fase di chiusura della manifestazione, con smontaggio e riconsegna delle attrezzature;
2. Il Comune conserva il ruolo di coordinamento e controllo delle attività oggetto della manifestazione ed in particolare dovrà essere costantemente informato in ordine:
  - a. al numero ed al nominativo dei volontari coinvolti;
  - b. alle deviazioni dal programma concordato, dettate da accadimenti non previsti che possono compromettere il rispetto delle tempistiche o lo svolgimento delle attività programmate;
3. Nei casi di cui al comma precedente, il Comune detterà indicazioni specifiche e inderogabili a cui l'Associazione dovrà attenersi per assicurare il rispetto del calendario programmato.

#### **Art. 9 Sospensione e risoluzione della convenzione**

1. Il Comune si riserva di sospendere temporaneamente la presente convenzione per comprovati motivi, che saranno comunicati all'Associazione almeno con 30 giorni di anticipo.
2. Il Comune può risolvere anticipatamente la convenzione per provata inadempienza da parte dell'Associazione degli impegni previsti nel presente atto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.
3. L'Associazione potrà, per comprovate motivazioni, risolvere la presente convenzione, dandone comunicazione almeno 60 giorni prima e comunque in un periodo che non infici gli eventi programmati.

**Art. 10 Durata**

1. La presente convenzione impegna le parti fino al termine dell'evento.

**Art. 11 Rinvio e controversie**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, le parti convengono di riferirsi alle disposizioni in materia dettate dal Codice Civile, nonché a tutte le altre disposizioni di legge vigenti.
2. Le controversie che dovessero insorgere nell'applicazione della presente convenzione che non possano essere risolte bonariamente sono devolute alla competenza del foro di Parma.

Per il Comune di San Secondo P.se

Per l'Associazione